

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Torino
Dott. Daniela Giunipero Sez. V civile

Sentenza N. 4192-14
Spediz. il 6-11-14
Deposita il 22-11-14
Rg. N. 11220-16
Cron. N. 38149-14
Rep. N. ~~SENTE DA IMPORRE~~
DI BOLLO E DIRITTI
ART. 46 L. 374/91

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. di R.G. 11220 / 16

promossa da

M. [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Torino ed ivi elettivamente domiciliata in Via Cibrario 36, presso lo studio dell'avv. Marco Palermi che la rappresenta e difende per delega in atti

ATTRICE

CONTRO

V. [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli avv. ti [REDACTED] del Foro di Milano e dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, [REDACTED]

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni

CONCLUSIONI

Per parte attrice: "Voglia il Giudice di Pace di Torino, adversis reiectis, in Via Istruttoria (omissis...)

Nel Merito: dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Volkswagen Polo tg. [REDACTED] nella causazione del sinistro occorso in data 26.11.2014, condannare la V. [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, in virtù della disciplina introdotta con il D. Lgs 7.9.2005 n.209 ut sopra specificata in qualità di compagnia assicuratrice della FIAT Panda tg. [REDACTED] al

pagamento della somma di € 414,80 ovvero quell'altra minore somma determinanda in corso di causa secondo equità e giustizia occorrendo anche in via equitativa ex art 1226 cc a titolo di risarcimento danni per fermo tecnico commisurato al costo del noleggio di vettura sostitutiva, in favore delle cessionaria M [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, oltre a interessi e rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata, dal giorno del fatto illecito sino al saldo effettivo.

Con compenso di giudizio, oltre esposti rimborso spese generali 15%, IVA e CPA e successive occorrente, ivi compresa imposta di registro, con distrazione a favore dell'avv Palermi Marco procuratore antistatario ex art 93 cpc.”

Per parte convenuta: Voglia il GdP, contrariis reiectis,

Nel Merito

Rigettare le domande di parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atti


In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La M [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale cessionaria del credito vantato dal sig. [REDACTED] proprietario del veicolo Fiat Panda tg [REDACTED] conveniva in giudizio la propria compagnia di assicurazione V [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 414,80, come da fattura in atti oltre interessi e rivalutazione e spese, quale rimborso per le spese di noleggio di un'auto utilizzata per il periodo necessario alla riparazione dell'autovettura di proprietà del cedente rimasta danneggiata nel sinistro occorso in data 26.11.2014, in Beinasco da ascrivere all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista.

Nello specifico parte attrice esponeva che:



- il giorno 26.11.2014, in Beinasco alle ore 18.30 circa, l'autovettura Fiat Panda tg. [REDACTED] di proprietà del sig. [REDACTED] veniva urtata dalla Volkswagen Polo tg. [REDACTED] di proprietà del sig. [REDACTED] e condotta dal sig. [REDACTED] che nell'effettuare una manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio andava a collidere con la Fiat Panda;
- nell'immediatezza le parti redigevano e sottoscrivevano modulo CAI nel quale il sig. [REDACTED] assumeva la responsabilità dell'evento;
- il veicolo del sig. [REDACTED] riportava danni per un ammontare di € 3.130,00 ed il mezzo veniva sottratto dalla disponibilità del proprietario per 4 giorni e il sig. [REDACTED] aveva avuto la necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo per detta durata con un costo di € 414, 80, come da fattura prodotta;
- nella fase stragiudiziale la compagnia di assicurazioni aveva corrisposto la somma di € 3.13,00 trattenuta in conto del maggior credito ed imputata quale risarcimento dei danni materiali, mentre nulla era stato corrisposto per i danni subiti in ordine alla mancata disponibilità del veicolo per il tempo necessario alla riparazione.

Alla prima udienza si costituiva in giudizio la [REDACTED] con deposito e scambio della comparsa di costituzione e risposta con la quale eccepiva l'incapacità del credito da indennizzo diretto, la nullità della cessione (eccezioni non riproposte in fase di precisazione delle conclusioni) e la mancata pattuizione ed approvazione tra cedente e cessionario della tariffa applicata per il noleggio.

La causa veniva rinviata per consentire alle parti di valutare proposte transattive.

Su istanza concorde delle parti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza all'uopo fissata il GdP, su istanza concorde delle parti rinviava per la precisazione le conclusioni.



A tale udienza il GdP sulle conclusioni in epigrafe riportate tratteneva la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società attrice ha agito in giudizio, quale cessionaria del credito relativo al costo sostenuto per la locazione di un veicolo sostitutivo nel periodo di c.d. "fermo tecnico" di un veicolo danneggiato a seguito di sinistro stradale ascrivibile alla responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista, per il quale era stato sottoscritto modulo CAI e per il quale era già avvenuto il risarcimento del danno relativo al costo delle riparazioni.

Parte convenuta costituendosi ha eccepito che la disciplina del c.d. indennizzo diretto impedisse la cessione del credito da parte del proprietario del veicolo, la nullità dell'atto di cessione (eccezione non richiamata nelle conclusioni definitive), nel merito ha chiesto la reiezione della domanda non risultando la stessa provata.

La domanda di parte attrice deve trovare accoglimento

Per quanto riguarda le eccezioni preliminari si rileva:

Improponibilità dell'azione risarcitoria ex art. 149 da parte del cessionario del credito.

La ~~Vittoria~~ ha eccepito l'improponibilità della domanda, in quanto sarebbe precluso al cessionario di un credito di natura risarcitoria l'esperimento dell'azione diretta ai sensi degli art. 144- 149 CDA.

L'eccezione è infondata in quanto la giurisprudenza in maniera uniforme ha affermato che il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo.

Nullità dell'atto di cessione

Parte attrice si è limitata a eccepire la nullità dell'atto per assenza degli elementi essenziali senza null'altro specificare. La contestazione svolta dalla convenuta compagnia circa la mancanza di elementi identificativi nella cessione è priva di rilievo essendo nell'atto espressamente previsto il trasferimento del diritto in favore

dell'autoriparatore e risultando assolutamente certa la volontà del sig. [REDACTED] di cedere il credito.

Mancata pattuizione della spesa di noleggio

Parte convenuta ha contestato l'azione proposta, ritenendo che non fosse dovuto alcun risarcimento per il noleggio di auto sostitutiva non essendovi prova della pattuizione ed approvazione da parte del sig. [REDACTED] della tariffa indicata nella fattura relativa al costo di noleggio: si tratta di contestazione priva di rilievo in quanto il Sig. [REDACTED], avendo noleggiato il veicolo, ha di fatto approvato i costi richiesti.

Mancanza prova della necessità del mezzo noleggiato

Secondo il recente orientamento giurisprudenziale si ritiene ormai pacifica la risarcibilità del costo del noleggio, indipendentemente dalla prova della motivazione e necessità dell'utilizzo.

Nel caso di specie, questo giudice ritiene che parte attrice abbia diritto ad ottenere il pagamento della somma di € 414, 80 come da fattura prodotta, pari a quattro giorni di noleggio auto corrispondenti a 32,84 ore di manodopera necessitate per la riparazione, ore concordate con la carrozzeria che ha provveduto al ripristino dei danni sull'autovettura attorea (come da perizia Studio [REDACTED]).

Parte convenuta ha contestato il costo del noleggio ritenendo eccessivo l'importo. Si tratta tuttavia di contestazione astratta e generica priva di qualsivoglia riferimento concreto, atteso che parte attrice ha prodotto documentazione attestante i prezzi di mercato relativi al noleggio auto che appaiono essere in linea con quelli applicati. Per tali considerazioni questo giudice ritiene congruo l'importo richiesto e, pertanto viene liquidata a parte attrice la somma di € 414,80; su detta somma dovranno essere corrisposti gli interessi e la rivalutazione secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte di Cassazione sex. Unite n. 1712/95 a decorrere dalla data del sinistro al saldo.

Con riferimento alla spese di giudizio, così come liquidate in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e della non particolare difficoltà della causa, seguono la soccombenza ai sensi dell'art 91 cpc

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M. [REDACTED] contro V. [REDACTED] così provvede:

- Dichiaro che il sinistro per cui è causa è da addebitarsi all'esclusiva responsabilità del sig. [REDACTED] conducente del veicolo Volkswagen Polo tg. [REDACTED]
- Dichiaro tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice della somma di € 414,80 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.

Dichiaro tenuta e condanna [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida in € [REDACTED] (di cui [REDACTED] per fase di studio, € [REDACTED] per fase introduttiva, € [REDACTED] per fase decisoria € [REDACTED] esposti), oltre rimborso forfetario 15%, CPA e IVA come per legge da distrarsi a favore dell'avv Marco Palermi dichiarato antistatario.

Così deciso in Torino il 17/11/2017

Passaggio in Cancelleria il 20/11/2017

Il Cancelliere
Dr.ssa Daniela GIUNIPERO



IL GIUDICE DI PACE
Dott. Daniela GIUNIPERO